



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 10 del 01/02/2013 -
Determinazione nr. 323 del 01/02/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dalla centrale termica di un ospedale.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO ubicato in Comune di Aviano, via Franco Gallini n. 2

PREMESSA

1.Fatto

L' Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO – CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO, con sede legale e operativa in Via Franco Gallini n. 2 in Comune di Aviano (PN), con nota del 28.10.2012, ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 per l'esercizio della propria centrale termica ubicata presso il plesso oncologico sopra citato.

La domanda di autorizzazione è pervenuta il 02.11.12 ed è stata assunta al prot. n. 79889 del 05.11.12.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza di servizi con nota prot. n. 85334 del 26.11.2012.

La conferenza di servizi è stata convocata con nota prot. n. 3460 del 15.01.2013 e si è tenuta in data 24.01.2013.

Alla riunione era presente la Provincia di Pordenone, che ha espresso parere favorevole alla pratica in oggetto. Il Comune di Aviano non era presente ma ha inviato il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione in oggetto con nota prot. n. 28485 del 31.12.2012 (pervenuta il 02.01.2013 ed assunta al prot. provinciale n. 1211 del 07.01.2013). La nota sostituiva la partecipazione del Comune alla riunione della conferenza. L'Azienda per i Servizi Sanitari non ha fatto pervenire alcun riscontro entro i termini previsti nell'indizione della conferenza di servizi.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO intende chiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la centrale termica ubicata nell'edificio "centrale impianti". Il servizio di generazione del calore è destinato al riscaldamento degli ambienti, alla produzione di ACS, al servizio cucina, lavanderia e produzione del vapore di sterilizzazione.

Il sistema di produzione di calore del CRO è dato da:

1. due caldaie alimentate a olio combustibile BTZ con potenzialità nominale di 3,5 MW (punti di emissione **EC1** ed **EC2**);
2. due caldaie alimentate a olio combustibile BTZ con potenzialità nominale di 2,1 MW (punti di emissione **EC3** ed **EC4**).

I generatori di calore hanno lo stesso sistema di distribuzione, per cui si configurano, ai sensi dell'art. 283 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come un unico impianto termico civile avente potenza termica nominale di 11,2 MW.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica inerente le emissioni in atmosfera;
- CTR in scala 1:5000;
- mappa contenente l'estratto del P.R.C.G. Comunale in scala 1:5000, estratto di mappa catastale in scala 1:2000;
- planimetria centrale termica con lay-out in sala 1:100;
- mappa corridoio di collegamento e sottocentrale, piastra, collegamento fluidi in scala 1:100;
- lay out rete vapore/condense e apparecchiature vapore in scala 1:100.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 8 del

29.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dall'Istituto in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 14.01.2013. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni dell'impianto proposto indicate come **EC1, EC2, EC3, EC4 (impianto di termico civile)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità del combustibile utilizzato e la tipologia dell'impianto stesso, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione dell'impianto e di utilizzo della tipologia di combustibile dichiarata;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Aviano (PN) con nota prot. n. 28485 del 31.12.2012 (pervenuta il 02.01.2013 ed assunta al prot. provinciale n. 1211 del 07.01.2013) rilasciato in sostituzione della partecipazione alla conferenza di servizi del 24.01.2013.

L'istruttoria tecnica ed il verbale della conferenza di servizi sono conservati nella pratica.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Si dà inoltre atto che la determinazione dirigenziale n. 316 emanata in data 31.01.2013 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui sopra, è risultata viziata da errori informatici e pertanto viene sostituita con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO – CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO, con sede legale e operativa in Via Franco Gallini n. 2 in Comune di Aviano (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dalla sede operativa sopra citata.

I punti di emissione presenti presso l'Istituto sono i seguenti:

- **EC1, EC2, EC3, EC4 (impianto termico civile).**

Di sostituire con il presente atto la determinazione dirigenziale n. 316 del 31.01.2013 rilasciata dalla Provincia di Pordenone per le motivazioni riportate alle premesse.

2.Obblighi

L'azienda deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione EC1	<i>Quota dal p.c.: 10 m Portata: 4700 mc/h</i>
Punto di emissione EC2	<i>Quota dal p.c.: 10 m Portata: 4000 mc/h</i>
Punto di emissione EC3	<i>Quota dal p.c.: 10 m Portata: 500 mc/h</i>
Punto di emissione EC4	<i>Quota dal p.c.: 10 m Portata: 6400 mc/h</i>
<i>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.</i>	
Sostanze	Limiti
Polveri totali	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	1700 mg/Nm ³
<i>Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all' 1 %</i>	

- b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. L'azienda è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

L'azienda deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di combustione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- c) L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da punti di emissione (EC1, EC2, EC3, EC4). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso il CRO per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo
- d) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.

Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .

- e) L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- f) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.
- g) Nell'impianto termico devono essere utilizzati i combustibili di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le modalità ivi prescritte.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti;
- si valuti la possibilità di sostituire l'olio combustibile con un combustibile a minor impatto atmosferico (es: gas metano).

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in

materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CRO – CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, al Comune di Aviano (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo “2. Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/02/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 01/02/2013 02:56:11

IMPRONTA: 7EF5827BBD3E56799F06AC4AE7A07682540173730093C29E82589B53069A9477
540173730093C29E82589B53069A947753D705EE0823BE39274C0D431DF9C903
53D705EE0823BE39274C0D431DF9C903468539F118CEB70CA17AD860C5BD6E16
468539F118CEB70CA17AD860C5BD6E16F733A5F199A105F02EFA1A0E7CD60C05